



# **Ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale<sup>1</sup>;  
in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011<sup>2</sup> sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e scopo**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- b. l'attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;
- c. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;
- d. la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.

RS ...

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 0.311.35

**Art. 2** Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

- a. contribuire a prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, segnatamente la violenza psichica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, gli atti persecutori (stalking), i matrimoni forzati, le mutilazioni di organi genitali femminili, così come l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata;
- b. promuovere il coordinamento, la messa in rete e la collaborazione tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica in Svizzera.

**Sezione 2: Misure****Art. 3** Genere di misure

<sup>1</sup> Sono considerate misure i programmi, i progetti e le attività regolari.

<sup>2</sup> Si intende per:

- a. *programma*: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b. *progetto*: un insieme di singoli campi d'attività svolto una volta sola, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità;
- c. *attività regolari*: attività ricorrenti con obiettivi definiti volti a mantenerle o svilupparle.

**Art. 4** Obiettivi

Le misure servono in particolare:

- a. all'informazione, alla sensibilizzazione e al trasferimento di conoscenze a un ampio pubblico;
- b. alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze degli specialisti;
- c. alla consulenza;
- d. al coordinamento e alla messa in rete di organizzazioni pubbliche e private;
- e. alla garanzia della qualità e alla valutazione delle misure di prevenzione;
- f. alla ricerca.

**Art. 5** Misure della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione può attuare le misure seguenti:

- a. programmi e progetti a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale;
- b. altri programmi e progetti con carattere di modello, che possono essere trasportati in altre regioni o che permettono di sperimentare nuove strategie e metodi e che, per questo, sono d'interesse nazionale.

<sup>2</sup> Per attuare o sostenere le sue misure, la Confederazione può fare capo a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

<sup>3</sup> Consulta previamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

#### **Art. 6** Misure di terzi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera per l'attuazione di misure in Svizzera.

<sup>2</sup> Può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera che attuano regolarmente misure in Svizzera.

<sup>3</sup> Non concede aiuti finanziari per l'attuazione di misure che comprendono attività politiche e lobbistiche.

### **Sezione 3: Aiuti finanziari**

#### **Art. 7** Principi

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

<sup>3</sup> Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi (LSu).

<sup>4</sup> Il DFI stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari. In merito consulta previamente i Cantoni.

#### **Art. 8** Condizioni materiali

Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 sono concessi soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le misure sono attuate a livello nazionale, di regione linguistica o intercantonale oppure hanno carattere di modello e possono essere trasportate in altre regioni;

<sup>3</sup> RS 616.1

- b. le misure sono direttamente legate alla prevenzione di una o più forme di violenza oggetto della Convenzione di Istanbul e sono impiegate su attività che mirano a prevenire queste forme di violenza;
- c. le misure rispondono a un bisogno comprovato, sono sufficientemente motivate e il loro scopo può essere raggiunto in maniera efficace ed economica;
- d. le misure permettono di conseguire il maggior impatto possibile;
- e. l'organizzazione che attua le misure dispone di competenze tecniche nel settore della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;
- f. l'organizzazione che attua le misure si impegna a mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente o a un prezzo ragionevole, eventuali risultati, prodotti e servizi e a informarlo su questi risultati, prodotti e servizi.

#### **Art. 9** Importo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento delle uscite computabili per la relativa misura. Sono computabili le uscite direttamente connesse alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 ammontano al massimo al 25 per cento dei mezzi di cui questi dispongono annualmente.

#### **Art. 10** Calcolo

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 sono calcolati in funzione:

- a. del genere, dell'importanza nazionale e dell'urgenza della misura;
- b. dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 sono calcolati in funzione:

- a. del genere e dell'importanza nazionale dell'attività dell'organizzazione;
- b. dell'interesse che l'attività dell'organizzazione riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

#### **Art. 11** Versamento

La Confederazione può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

## Sezione 4: Disposizioni procedurali

### Art. 12 Base legale e forma giuridica

<sup>1</sup> La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> La Confederazione concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1;
- b. un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2.

<sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

### Art. 13 Domande

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari vanno presentate all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

<sup>2</sup> Esse devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo perseguito. Se reputa una domanda incompleta, l'UFU dà al richiedente la possibilità di completarla.

<sup>3</sup> Le domande di aiuti finanziari per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 devono contenere in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. lo scadenzario per l'attuazione della misura;
- d. un preventivo dettagliato delle spese.

<sup>4</sup> Le domande di aiuti finanziari per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 devono contenere in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata delle misure attuate regolarmente, con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. indicazioni sul finanziamento e sul preventivo dell'organizzazione.

<sup>5</sup> L'UFU emana direttive concernenti la procedura di domanda. In tali direttive stabilisce segnatamente i documenti da allegare alle domande.

<sup>4</sup> RS 616.1

**Art. 14** Esame delle domande e decisione

<sup>1</sup> L'UFU esamina le domande e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Per l'esame delle domande può ricorrere a perizie esterne.

<sup>3</sup> La decisione stabilisce in particolare:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rapporti richiesti.

<sup>4</sup> Il rifiuto di una domanda avviene per scritto e va motivato.

**Art. 15** Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni o agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altre misure;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti;
- d. verifica dell'attuazione e degli effetti della misura (valutazione).

**Sezione 5: Obblighi dei beneficiari di aiuti finanziari****Art. 16** Informazione e rendiconto

<sup>1</sup> Chi riceve contributi secondo l'articolo 6 deve fornire all'UFU in qualsiasi momento informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e permettergli di consultare i pertinenti documenti.

<sup>2</sup> Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 deve inoltre rendere conto periodicamente all'UFU della propria gestione e della propria contabilità.

**Art. 17** Presentazione di rapporti

<sup>1</sup> Chi riceve contributi per le misure di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 1 deve presentare all'UFU un rapporto sullo svolgimento e la conclusione della misura.

<sup>2</sup> Chi riceve contributi per il sostegno di terzi secondo l'articolo 6 capoverso 2 deve presentare all'UFU ogni anno un rapporto sulle misure attuate regolarmente.

<sup>3</sup> L'UFU stabilisce la forma del rapporto nella decisione o nel contratto di prestazioni sugli aiuti finanziari.

**Art. 18**            Menzione del sostegno della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ricevuti dall'UFU nei loro rapporti annuali e nella documentazione sul progetto destinata al pubblico.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 19**            Valutazione

<sup>1</sup> L'UFU valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia delle misure attuate e degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione ai sensi della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Può affidare la valutazione a specialisti esterni.

**Art. 20**            Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 21**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

